

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 19

(Valore della promozione sociale)

1. La Regione riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno sociale, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile sulla base dei principi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.

2. La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di:

- a)** sostenere le attività di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione;
- b)** favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio;
- c)** sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva;
- d)** promuovere la qualità della vita e il benessere sociale;
- e)** garantire la tutela dei diritti dei consumatori;
- f)** favorire le iniziative di carattere innovativo;
- g)** sostenere le attività di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunità;
- h)** favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.